



# Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza

Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DEL 15.05.2019

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

## INDICE

### TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 : FINALITÀ .....	pag. 4
ART. 2 : FUNZIONI DI POLIZIA URBANA .....	pag. 4
ART. 3 : OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	pag. 4
ART. 4 : DEFINIZIONI .....	pag. 4
ART. 5 : VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI .....	pag. 5
ART. 6 : UTILIZZO DEL VOLONTARIATO .....	pag. 5

### TITOLO II : SICUREZZA, DECORO E QUALITÀ DELL 'AMBIENTE URBANO

ART. 7 : MISURE A TUTELA DEL DECORO URBANO .....	pag. 5
ART. 8 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE .....	pag. 6
ART. 9 : OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO .....	pag. 6
ART. 10 : ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO .....	pag.10
ART. 11 : ALTRE ATTIVITÀ VIETATE .....	pag. 12
ART. 12 : LUMINARIE .....	pag. 12
ART. 13 : ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI .....	pag. 13
ART. 14 : DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI, OPUSCOLI E MATERIALE SIMILARE .....	pag. 13
ART. 15 : MARCIAPIEDI E PORTICI .....	pag. 14
ART. 16 : MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE .....	pag. 14
ART. 17 : OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI .....	pag. 15
ART. 18 : PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO .....	pag. 15
ART. 19 : NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO .....	pag. 16
ART. 20 : SGOMBERO NEVE .....	pag. 16
ART. 21 : RAMI E SIEPI .....	pag. 16
ART. 22 : PULIZIA FOSSATI .....	pag. 17
ART. 23 : PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI .....	pag. 17
ART. 24 : PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI...pag. 17	
ART. 25 : ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI .....	pag. 17
ART. 26 : RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI .....	pag. 18
ART. 27 : OGGETTI MOBILI .....	pag. 18
ART. 28 : OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA ALL'APERTO....	pag. 18
ART. 29 : ACCENSIONI DI FUOCHI .....	pag. 18
ART. 30 : DIVIETO DI UTILIZZO IMPROPRIO DI ACQUA POTABILE DEI FONTANINI PUBBLICI E FONTANE MOMUMENTALI .....	pag. 19

**TITOLO III : TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, DELL'INCOLUMITÀ  
DELLE PERSONE E DELLA SICUREZZA URBANA**

ART. 31 : UTILIZZO DI STRUMENTI E APPARECCHIATURE MUSICALI .....	pag. 19
ART. 32 : ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE .....	pag. 20
ART. 33 : SPETTACOLI E TRATTENIMENTI .....	pag. 20
ART. 34 : VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINA E DI BEVANDE ALCOLICHE .....	pag. 21
ART. 35 : BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI .....	pag. 22
ART. 36 : USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO .....	pag. 22
ART. 37 : USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE" PER ALLONTANARE I VOLATILI .....	pag. 22
ART. 38 : DEPOSITI ESTERNI .....	pag. 23
ART. 39 : USO DEI DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATI .....	pag. 23
ART. 40 : PUBBLICITÀ FONICA .....	pag. 23
ART. 41 : TRATTAMENTI ED ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI .....	pag. 24

**TITOLO IV : SPETTACOLO VIAGGIANTE E MESTIERI ARTISTICI SU SUOLO PUBBLICO**

ART. 42 : PARCHI DI DIVERTIMENTO TEMPORANEO E CIRCHI E SINGOLE ATTRAZIONI.....	pag. 24
ART. 43 : OPERE DELL'INGEGNO A CARATTERE CREATIVO .....	pag. 24
ART. 44 : ARTISTI DI STRADA .....	pag. 24

**TITOLO V : VARIE**

ART. 45 : RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA .....	pag. 25
ART. 46 : TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO .....	pag. 26
ART. 47 : ACCATTONAGGIO .....	pag. 26
ART. 48 : DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO .....	pag. 26
ART. 49 : BALNEAZIONE .....	pag. 27
ART. 50 : CONTRASSEGNI DEL COMUNE .....	pag. 27

**TITOLO VI : SANZIONI E PROCEDIMENTI**

ART. 51 : SANZIONI AMMINISTRATIVE .....	pag. 27
ART. 52 : PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI .....	pag. 28

**TITOLO VII : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ART. 53 : ABROGAZIONI DI NORME .....	pag. 28
ART. 54 : ENTRATA IN VIGORE .....	pag. 28
ART. 55 : NORMA FINALE .....	pag. 28

## TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

### **ART. 1 : FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme generali e speciali e con i principi e con le finalità sancite dallo Statuto della Città di Rionero in Vulture (PZ), i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni nonché di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi e aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini di legge, nonché nelle aree private aperte al pubblico passaggio, salvo diversa disposizione di legge.

### **ART. 2 : FUNZIONI DI POLIZIA URBANA**

1. Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di Polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono riservate all'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e del Decreto Legislativo n. 112/1998 e ss.mm.ii. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

### **ART. 3: OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all' art. 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, impartiti dai preposti Dirigenti/Funzionari comunali e dagli Ufficiali, Sottufficiali e Agenti di Polizia Locale, nonché dai Funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle Leggi e dai Regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

### **ART. 4: DEFINIZIONI**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune, in generale, lo spazio urbano tutto e, in particolare:
  - a) il suolo di dominio pubblico, il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate e accessibili a chiunque;
  - b) i parchi e i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità e il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzazione** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione della preposta Autorità Comunale.

#### **ART. 5: VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI**

1. La vigilanza relativa all' applicazione del presente Regolamento è affidata agli Ufficiali, ai Sottufficiali e agli Agenti appartenenti al Corpo di Polizia Locale di questo Comune, a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti ai Corpi od Organi di Polizia dello Stato e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici, appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente Ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche e integrazioni.
3. Gli addetti alla vigilanza di cui al comma 1) possono, nell'esercizio delle funzioni di controllo, e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici e descrittivi e a ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizione del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

#### **ART. 6: UTILIZZO DEL VOLONTARIATO**

1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

<b>TITOLO II : SICUREZZA, DECORO E QUALITÀ DELL 'AMBIENTE URBANO</b>
--

#### **ART. 7: MISURE A TUTELA DEL DECORO URBANO**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 9 del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, così come convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città, in relazione alle misure a tutela del decoro urbano e della sicurezza, della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, sono individuate le seguenti aree e/o zone:
  - a. la Zona Centro Storico;
  - b. l'Area Pedonale Piazza Fortunato;
  - c. Piazza XX Settembre;
  - d. l' Area Pedonale Via Nazario Sauro - Piazza XX Settembre;
  - e. i parchi pubblici, i giardini urbani e le ville comunali;
  - f. i monumenti civili e religiosi e le fontane pubbliche nonché le aree antistanti e contigue;
  - g. gli edifici comunali e gli immobili comunali nonché le aree antistanti e contigue;
  - h. le stazioni ferroviarie e di autolinee nonché le aree antistanti e contigue;
  - i. i plessi scolastici di ogni ordine e grado nonché le aree antistanti e contigue;
  - j. la struttura ospedaliera I.R.C.C.S.-C.R.O.B. e le aree antistanti e contigue;

- k. le strutture sanitarie e le aree antistanti e contigue;
- l. i luoghi di culto e le aree antistanti e contigue;
- m. i centri commerciali e i supermercati e le aree antistanti e contigue;
- n. le strutture sportive pubbliche e le aree antistanti e contigue.

## **ART. 8 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati tutti gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

**3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00 nonché la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività. L'obbligo può essere eseguito anche con la rimozione forzata.**

## **ART. 9 : OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

### **A) DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

1. Per suolo pubblico, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito.
2. È proibita qualunque alterazione o occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra e sottostanti, senza l'autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità comunale.
3. Quando si tratti di suolo pubblico o spazio di proprietà privata di cui al 1° comma, occorre anche il consenso del proprietario o titolare del diritto reale.

### **B) OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.
2. Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite dal Regolamento di occupazione e spazi pubblici, nonché da leggi che regolano la materia e dall'atto di autorizzazione:
  - a. limitare l'occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescritte;
  - b. porre le segnalazioni e i ripari occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
  - c. ripristinare ogni eventuale danno arrecato al suolo occupato ed alla sua dotazione di verde, al termine dell'occupazione.

### **C) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO**

1. Per occupazione temporanea si intende l'occupazione del suolo pubblico per brevissimo tempo e limitatamente a operazioni di scarico e carico e, inoltre, colui che effettua l'occupazione temporanea deve essere presente e pronto a rimuoverla.

2. Le occupazioni temporanea, per le quali non occorre il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, devono limitarsi al tempo strettamente necessario e non ostacolare od intralciare la circolazione dei veicoli e dei pedoni, né creare situazioni di pericolo o di disagio alcuno.
3. Le occupazioni di piazze, marciapiedi, delle aree e degli spazi pubblici, delle aree private ad uso pubblico e di quelle soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge devono avvenire nel rispetto dei criteri sotto indicati, calcolati in base alle particolari caratteristiche geometriche della strada. Più specificamente, a condizione che non si determini intralcio alla circolazione, nei centri abitati l'occupazione dei marciapiedi da parte di dehors, espositori o altre installazioni, potrà essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 120 cm. Le suddette limitazioni, sempre ai sensi del citato art. 20 C.d.S., non potranno valere nelle zone di rilevanza storico ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada; in tal caso infatti sarà ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria. Per zona adeguata dovrà intendersi quella che consente il passaggio dei mezzi di locomozione dei disabili.

#### **D) OCCUPAZIONI DA PARTE DEI TITOLARI DI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE**

1. Le occupazioni con tavoli e sedie, banchi, pedane o altre attrezzature di servizio di tipo precario, potranno avvenire solo sull'area prospiciente i locali dei pubblici esercizi dei richiedenti, salvaguardando i clienti seduti ai tavoli e i pedoni in transito dal traffico veicolare con protezioni, fioriere, siepi di sempre verde, nuove strutture di arredo, ecc., di altezza massima di mt. 1,50, poste a margine del marciapiede in rilievo. Tali strutture dovranno essere autorizzate anche se su suolo privato per meglio armonizzare l'arredo urbano.
2. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali ad esempio su aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, a seconda dei soggetti interessati. Tale assenso non sarà considerato valido nel caso in cui possano verificarsi problemi di sicurezza. È in ogni caso fatta salva la priorità del diritto di occupazione da parte del frontista. Qualora venga revocato l'assenso da parte dell'avente diritto si procederà a revocare il titolo autorizzativo a decorrere dal 90° giorno successivo a quello in cui la revoca è stata portata a conoscenza dell'amministrazione comunale.
3. Sono ammesse le occupazioni con ombrelloni (definiti quali strutture portanti con copertura in tela forniti di un solo punto di appoggio al suolo), i quali devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo ed in ogni caso le coperture non dovranno mai compromettere la visibilità pedonale e/o veicolare. Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante l'orario di chiusura dell'attività.

#### **E) OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

1. Le occupazioni finalizzate all'esposizione delle merci con espositori, vetrinette, bacheche o altre attrezzature di servizio di tipo mobile e precario potranno avvenire solo sull'area prospiciente le attività dei richiedenti ad una distanza non superiore a cm. 200 dai muri perimetrali (anche in presenza di porticati ed aree privati), per una larghezza massima di cm. 80 ed una altezza di cm 150. Per particolari strutture espositive, quali quelle per occhiali, cinture e borse che non superino l'ingombro massimo in circonferenza di cm. 100, è ammessa deroga e l'altezza massima sarà di cm. 180. Comunque, la superficie massima occupabile, sarà calcolata sulla lunghezza della vetrina prospiciente la via oggetto della richiesta moltiplicata per cm 80.
2. I prodotti alimentari posti in vendita dagli esercizi commerciali potranno essere esposti, salvo altre autorizzazioni, solo ad un'altezza minima di cm. 70, su idonee strutture che consentano il perfetto stato di conservazione e igiene poste in aderenza all'edificio per una profondità massima di cm. 150.

3. La merce dovrà essere esposta in apposite attrezzature e non dovrà essere appesa agli alberi, ai pali della luce, alla segnaletica, alle tende e sui muri del manufatto.
4. Durante le ore di chiusura o della pausa pomeridiana, la merce e/o le attrezzature per l'esposizione, se rimovibili, devono essere ritirate all'interno delle rispettive attività.

#### **F) OCCUPAZIONI DA PARTE DI TITOLARI DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CICLI, MOTOCICLI E SIMILI**

1. Le occupazioni finalizzate all'esposizione di biciclette, ciclocarrozzelle e qualsiasi altra tipologia di veicolo circolante su strada potranno avvenire solo sull'area pubblica prospiciente i locali degli esercizi dei richiedenti, ad una distanza non superiore a cm 200 dai muri o comunque dal punto più esterno della struttura portante dell'edificio. È altresì consentita la collocazione di dette attrezzature sulla sede stradale, dove la stessa lo consente, per un'area di mq. 6 da individuarsi e segnalare con apposite strisce in elastoplastica di colore giallo da apporre agli angoli che delimitano la superficie concessa per cm 20 per lato a spese del richiedente.

#### **G) OCCUPAZIONI CON APPARECCHI DA GIOCO E TRATTENIMENTO**

1. Qualora consentita ai sensi delle normative vigenti, è ammessa l'esposizione degli apparecchi da gioco e trattenimento (ad esclusione degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS) rasenti al muro dello stabile, per una profondità massima di cm. 200, purché rimangano liberi cm. 200 per il transito pedonale, per un'altezza massima di cm. 210; se l'altezza dell'apparecchio da gioco e trattenimento è superiore a cm. 150, dovrà essere rispettata una distanza rispetto all'attività confinante pari a cm. 150.

#### **H) OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI**

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Comune richiesta di autorizzazione.
2. L'autorizzazione per pubblici spettacoli sarà rilasciata previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli ogni qualvolta è necessario tale parere ai sensi della normativa vigente.
3. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

#### **I) OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE**

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada nonché dal Regolamento comunale "sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni" nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione da rilasciarsi a cura dell'Ufficio Competente, nonché nel rispetto delle norme previste dall'art. 23 del vigente Codice della Strada.
2. A tali fini si considerano fissi e, quindi, soggetti alla relativa autorizzazione i mezzi pubblicitari "mobili" (cosiddette "vele pubblicitarie o simili") che effettuano la sosta per oltre 48 ore consecutive nello stesso luogo.
3. In caso di collocazione abusiva l'Ente proprietario diffida l'autore della violazione e/o proprietario del suolo assoggettato ad uso pubblico nei modi di legge a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese; in caso di inottemperanza l'Ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e ad operarne la custodia, ponendo i relativi oneri a carico degli stessi.

#### **J) OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ**

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del



servizio, o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione agli uffici competenti nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, deve munirsi della relativa autorizzazione.

2. In caso di occupazione senza la prescritta autorizzazione troveranno applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento TOSAP/COSAP.

#### **K) OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI VEICOLI**

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione.

#### **L) OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI**

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, al Comando di Polizia Locale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

#### **M) OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME, PER ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E ANALOGHE INIZIATIVE.**

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa dal Comando di Polizia Locale, previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

#### **N) ALTRE OCCUPAZIONI**

1. Sono consentite le occupazioni con oggetti ornamentali facilmente rimovibili, bilance pesapersone e simili purché avvengano in aderenza agli edifici e non superino la superficie di mq 0,5. Per tali occupazioni non è richiesta autorizzazione, ma è obbligatoria la comunicazione completa di descrizione e planimetria. Su tali oggetti non è consentita alcuna forma di pubblicità diretta o indiretta.
2. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al rilascio di un indirizzo favorevole della Giunta Comunale e al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
3. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere la preventiva approvazione della Giunta Comunale.
4. Tali tipologie di autorizzazioni sono rilasciate dagli uffici competenti.
5. È vietato effettuare soste protratte con camper e roulotte su strade ed aree pubbliche per una durata superiore ad un giorno allorquando trattasi di luoghi non espressamente attrezzati ed autorizzati per l'esercizio del campeggio.
6. È vietato dimorare in luoghi pubblici o in aree private accessibili a chiunque, con tende, baracche o ripari di fortuna.
7. Gli Organi di Polizia possono allontanare i trasgressori, procedere al sequestro delle tende o delle attrezzature utilizzate ovvero abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati.

**8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00 nonché la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.**

## **O) DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le istanze di autorizzazione, regolarizzazione o rinnovo delle occupazioni sono presentate all' Ufficio Protocollo del Comune e devono essere corredate da un bozzetto grafico in duplice copia ove è rappresentata la superficie che si intende occupare, eventuali atti di assenso da parte di altri soggetti interessati, disegno o foto dei mezzi utilizzati per l'occupazione.
2. L'Ufficio competente provvede all'acquisizione dei pareri da parte degli altri Uffici comunali e, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, ne dà comunicazione all'interessato ai fini del pagamento del canone di occupazione, qualora dovuto.
3. Prima del rilascio dell'autorizzazione deve essere pagato il canone concessorio. Tutte le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi, secondo quanto stabilito dal vigente Nuovo Codice della Strada.
4. Per le occupazioni che avvengono su suoli di proprietà privata ad uso pubblico possono essere concesse deroghe ai criteri sopraindicati, qualora emergano particolari situazioni limitative dell'attività economica e non vi sia pregiudizio verso terzi.
5. I concessionari hanno l'obbligo di esibire, a richiesta delle Forze di Polizia, l'atto di concessione o autorizzazione.
6. Le occupazioni preesistenti ed in contrasto con il presente Regolamento dovranno essere regolarizzate entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, ovvero rimosse.
7. La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia presenti nel territorio comunale sono incaricati di curare l'osservanza del presente Regolamento.
8. Le violazioni al presente articolo sono sanzionate anche ai sensi del Codice della Strada.
9. Le occupazioni abusive del suolo pubblico, ovvero non regolarizzate entro i termini indicati dall'autorità amministrativa, sono rimosse, previa diffida, a spese del trasgressore.
10. Qualora non sia possibile individuare il soggetto trasgressore, l'autorità amministrativa provvederà in ogni caso a rimuovere l'opera abusiva addebitando le spese al proprietario del suolo che non provi di aver impedito la collocazione abusiva.
11. Tutte le autorizzazioni all'occupazione sono rilasciate facendo salvi i diritti di terzi.

## **ART. 10 : ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO**

1. Sul suolo pubblico e/o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato qualsiasi comportamento che ne pregiudichi la libera fruizione o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente; in particolare è vietato:
  - a) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
  - b) immergersi o bagnarsi o fare un uso improprio dell'acqua delle fontane pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi o altri espedienti, ai fini del lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
  - c) ammassare oggetti qualsiasi lungo il perimetro degli edifici;
  - d) occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili se non previa autorizzazione;

- e) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato, nonché produrre stillicidio di acqua o altri liquidi sulla sede stradale;
- f) utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- g) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
- h) sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi, dai poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o comunque visibili dal suolo pubblico;
- i) eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche o private aperte al pubblico;
- j) compiere in luogo pubblico e/o in luogo visibile dalla pubblica via atti contrari al pubblico decoro che possano recare molestia e/o incomodo alle persone o essere causa di pericoli ed inconvenienti;
- k) accendere fuochi ed allestire banchetti nelle strade, nei luoghi di passaggio pubblico, nei giardini pubblici, nelle aree pubbliche e private aperte al pubblico;
- l) imbrattare i sagrati delle chiese o edifici pubblici in occasioni di matrimoni;
- m) sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private, arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sugli alberi o su altri manufatti;
- n) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- o) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- p) praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri e/o comunque deteriorare immobili o cose. È fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate amministrativa dalla preposta Autorità comunale.
- q) praticare i giochi proibiti individuati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

- 2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera k), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00.**
- 3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b) e c), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00, nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**
- 4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), d) e, j) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00, nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**
- 5. Chiunque viola tutte le altre disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

## **ART. 11: ALTRE ATTIVITÀ VIETATE**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è inoltre vietato:
  - a. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
  - b. avere atteggiamenti e comportamenti che arrecano fastidio e pericolo nei confronti degli utenti delle strade pubbliche o ad uso pubblico, intralciando il flusso pedonale e veicolare;
  - c. allestire bivacchi, avvicinarsi ai veicoli in circolazione per effettuare questue e/o per offrire servizi quali la pulizia e/o il lavaggio dei parabrezza o di altre parti dei veicoli, e/o la vendita di merci varie.
  - d. somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati.
  - e. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito.

**2. Fatta salva l'applicazione della legge penale, Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00, nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

## **ART. 12 : LUMINARIE**

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione comunale, ma a semplice comunicazione scritta, da presentarsi al Servizio comunale competente almeno 30 gg. prima dell'avvio dell' iniziativa e, comunque, dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. È comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per testate di luminarie. Negli allestimenti possono essere utilizzati, come supporti, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà o di pericolo per la pubblica e privata incolumità. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a mt. 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e dei velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CE, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese per la collocazione, per il funzionamento e per la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

**6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00 nonché la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'accertamento. L'obbligo può essere eseguito anche con la rimozione forzata.**

#### **ART. 13 : ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI**

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione amministrativa per collocare, nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici, addobbi, standardi e festoni, privi di messaggi pubblicitari, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, per il funzionamento e per la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio e che promuovono l'iniziativa.

#### **ART. 14 : DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI, OPUSCOLI E MATERIALE SIMILARE**

1. A tutela del decoro del contesto urbano, nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione e la diffusione, non regolata ai sensi del presente articolo, di volantini e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.
2. I soggetti editori e distributori di quotidiani, di pubblicazioni in genere, di opuscoli e volantini anche gratuiti, sono tenuti a comunicare al Comune il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.
3. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi possono essere distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano o posizionamento in appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è stata autorizzata dal Comune.
4. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione al Comando Polizia Locale indicante la data di inizio delle operazioni e l'itinerario seguito per la distribuzione.
5. L'attività di volantinaggio è consentita solo previo pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità.
6. È consentita la libera distribuzione per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di Enti Pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al solo fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
7. È fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle Leggi, Regolamenti e disposizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.
8. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e similari sono responsabili del rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 3.
9. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di uno dei soggetti di cui ai precedenti commi 7 e 8 in violazione delle disposizioni del presente articolo, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

**10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.**

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei periodi di propaganda elettorale.

## **ART. 15 : MARCIAPIEDI E PORTICI**

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
  - a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
  - b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

**3. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

## **ART. 16 : MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE**

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici civili, artigianali, industriali o rurali, o altre costruzioni, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici civili, artigianali, industriali o rurali, o altre costruzioni che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati, devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.
3. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
4. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
5. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
6. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia ed espurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
7. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
8. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
9. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.

10. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del centro abitato, come delimitato dal Codice della Strada, devono adottare accorgimenti idonei (recinzione, fosso, ecc.) ad impedire o quantomeno a rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi.
11. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni.
12. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a mt. 2,00.
13. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi il Comune intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo ed eventuali oneri.
14. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, il Comune interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennamenti, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.

**15. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

#### **ART. 17 : OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI**

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

**2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

#### **ART. 18 : PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO**

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
  - a. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
  - b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
  - c. spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
  - d. collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
2. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

**3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

## **ART. 19 : NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO**

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali dal Regolamento comunale dei Servizi di Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

**5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.**

## **ART. 20 : SGOMBERO NEVE**

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

**7. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

**8. Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

## **ART. 21 : RAMI E SIEPI**

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.



2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai mt. 2,70, al di sopra del marciapiede, e mt. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

**4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

#### **ART. 22 : PULIZIA FOSSATI**

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

**3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi con l'esecuzione in danno.**

#### **ART. 23 : PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI**

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

**2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

#### **ART. 24 : PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI**

1. Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi dal Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

**2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

#### **ART. 25 : ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI**

1. È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

**2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

## **ART. 26: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI**

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

**2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.**

## **ART. 27 : OGGETTI MOBILI**

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

**3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.**

## **ART. 28: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA ALL'APERTO**

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiaura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nei cantieri edili, le operazioni di sabbiaura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

**4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di cessazione immediata dell'attività.**

## **ART. 29 : ACCENSIONI DI FUOCHI**

1. Fatta salva la normativa speciale, è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. È comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 T.U.L.P.S., ivi comprese le strade. È inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
3. È vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.

4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
5. È altresì consentita l'accensione di fuochi (falò), previa disponibilità dell'area pubblica e/o privata, in occasione di festività religiose e/o ricorrenze, purché sia richiesta autorizzazione alla locale Autorità di P.S. e rispettate le prescrizioni imposte per ragioni di pubblica sicurezza.

**6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione immediata dell'attività.**

### **ART. 30 : DIVIETO DI UTILIZZO IMPROPRIO DI ACQUA POTABILE DEI FONTANINI PUBBLICI E FONTANE MOMUMENTALI**

1. È rigorosamente vietato il prelievo di acqua potabile dai fontanini pubblici e dalle fontane monumentali per usi e consumi impropri. È vietato in particolare:
  - a. prelevare acqua potabile dalle fontane pubbliche e monumentali per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane tubi di gomma o altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare l'acqua in cisterne o altri contenitori analoghi per usi impropri (irrigazione orti, campi e terreni agricoli; riempimento piscine private, lavaggio veicoli e piazzali privati ecc.);
  - b. prelevare acqua dalla bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da parte persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
  - c. prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento di incendi.

**3. Fatta salva la legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00 nonché la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione immediata dell'attività.**

### **TITOLO III : TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, DELL'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E DELLA SICUREZZA URBANA**

#### **ART. 31 : UTILIZZO DI STRUMENTI E APPARECCHIATURE MUSICALI**

1. Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 22,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 22,00 alle ore 08,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
4. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 8,00 salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
5. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

6. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni percepibili in ambienti esterni non possono farsi funzionare prima delle ore 7:00 e dopo le ore 22:00 nonché nella fascia oraria dalle ore 13:00 alle ore 16:00.
7. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

**8. Fatta salva l'applicazione della legge penale, le violazioni delle disposizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a euro 500,00 e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.**

## **ART. 32 : ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. È comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore.
3. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
4. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, dovranno osservare il seguente orario:
  - a. dal 1° Novembre al 31 Marzo dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali, con interruzione dalle ore 13:00 alle ore 15:00;
  - b. dal 1° Aprile al 31 Ottobre dalle ore 7:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali, con interruzione dalle ore 13:00 alle ore 16:00;
5. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 22.00 alle ore 8.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
6. Fatti salvi i citati limiti di orario le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco.
7. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.

**8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00 e la sanzione accessoria della cessazione immediata delle emissioni sonore prodotte.**

## **ART. 33: SPETTACOLI E TRATTENIMENTI**

1. I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono comunque assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e

rumori di essere uditi all'esterno dell'attività e nelle abitazioni sovrastanti, dalle ore 24:00 alle ore 8:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

2. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente sono responsabili per i comportamenti pregiudizievoli alla quiete pubblica e privata da parte dei frequentatori all'esterno dei locali, qualora non abbiano adottato le misure idonee previste dalle disposizioni di legge, atte a prevenire tali condotte.
3. Per i titolari di pubblici esercizi che generano impatto acustico, in quanto utilizzano per l'intrattenimento della propria clientela, impianti di diffusione sonora e abbiano adottato adeguati piani di contenimento delle immissioni sonore atti a garantire il rispetto dei limiti acustici determinati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991, nonché dal Piano di Zonizzazione nei locali e nelle aree di pertinenza, l'orario potrà essere protratto sino alle ore 2:00 nel periodo di vigenza dell'ora legale nelle giornate di venerdì, prefestivi e festivi.
4. Per l'intrattenimento esterno, l'impianto acustico utilizzato dovrà essere debitamente tarato in linea con i parametri previsti dalla normativa vigente, al fine di non recare disturbo alla quiete pubblica.
5. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le medesime prescrizioni di cui al presente articolo.

**6. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione immediata dell'attività.**

#### **ART. 34: VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINA E DI BEVANDE ALCOLICHE**

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne, dalle ore 24.00 alle ore 6.00 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi artigianali e commerciali nonché mediante distributori automatici.
2. Il Sindaco può, inoltre, in casi particolari e per aree circoscritte, salvo specifiche e motivate autorizzazioni in deroga da parte dell'Amministrazione Comunale, limitatamente a esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, interdire totalmente - o sottoporre a specifiche condizioni - la vendita di bevande alcoliche qualora essa sia espressamente collegata a fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana.
3. Il Sindaco può consentire la deroga alle misure di cui al comma precedente subordinatamente alla sottoscrizione di accordi con l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..
4. Nelle adiacenze e relativi spazi pertinenziali degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, i gestori sono tenuti a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di rifiuti e a provvedere al loro svuotamento.
5. È fatto altresì divieto, in occasione di tutte le partite in programma presso lo stadio comunale di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di tutti gli operatori commerciali e/o di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, insistenti nelle zone limitrofe allo Stadio Comunale ed in particolare per un raggio di 300 m. dal medesimo impianto sportivo.
6. Si fa altresì divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro, in materiale analogo, di qualunque genere e in lattine, anche da partita e nell'ora successiva la fine della partita.

7. **La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di cessazione immediata dell'attività non consentita.**
8. **Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

#### **ART. 35: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI**

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.

2. **La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.**

#### **ART. 36 : USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO**

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. n. 447/95 e ss.mm.ii., i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a 3 minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi e il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4. **La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.**
5. **Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00.**

#### **ART. 37 : USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE" PER ALLONTANARE I VOLATILI**

1. È vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
2. È inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 08,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

**3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.**

#### **ART. 38 : DEPOSITI ESTERNI**

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. È vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

**3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.**

#### **ART. 39: USO DEI DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATI**

1. A tutela delle persone e della proprietà privata, contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo possono essere installate, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante della Privacy, telecamere di sorveglianza su muri perimetrali di fabbricati adibiti a civili abitazioni e/o attività commerciali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii (Codice in materia protezione dei dati personali), del Provvedimento generale in materia di videosorveglianza emesso dal Garante della Privacy in data 08.04.2010 e dell'art. 7 della Legge 11.12.2012 n 220 (Modifiche disciplina del condominio).

**2. A chiunque viola le disposizioni innanzi richiamate si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente e regolante la materia.**

#### **ART. 40: PUBBLICITÀ FONICA**

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità fonica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico.
2. La pubblicità fonica ove è intesa a divulgare messaggi di pubblico interesse o che annuncino manifestazioni promosse o organizzate da partiti politici e associazioni onlus deve essere autorizzata dal Comune.
3. L'istanza deve essere proposta dagli interessati almeno cinque giorni prima della manifestazione fatti salvi eventuali motivi di urgenza. Per tale tipologia di pubblicità fonica il testo del messaggio che si intende divulgare deve limitarsi all'annuncio dell'avviso di pubblico interesse ovvero del luogo e dell'orario in cui si svolgerà il comizio e/o la pubblica manifestazione e di coloro che interverranno.
4. La diffusione del messaggio attraverso gli altoparlanti non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore determinati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e comunque non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica.
5. La pubblicità fonica nei soli casi consentiti dal presente articolo può essere esercitata esclusivamente con veicoli in movimento senza stazionare in modo protratto su aree pubbliche e private.

**6. L'esercizio della pubblicità fonica senza la preventiva autorizzazione o in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporterà nei confronti dei trasgressori l'applicazione della sanzione prescritta dall'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).**

#### **ART. 41: TRATTAMENTI ED ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI**

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (T.S.O.) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (A.S.O.), ai sensi della legge statale, gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.
2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto ed attuano il provvedimento di T.S.O. o A.S.O., ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
3. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso e interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento coattivo solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva, ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose o qualora sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.
4. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al precedente comma, può operare anche oltre i confini territoriali utilizzando l'arma in dotazione ove sia necessario trasportare il soggetto presso una struttura sanitaria non ubicata nel territorio comunale.

#### **TITOLO IV : SPETTACOLO VIAGGIANTE E MESTIERI ARTISTICI SU SUOLO PUBBLICO**

#### **ART. 42: PARCHI DI DIVERTIMENTO TEMPORANEO E CIRCHI E SINGOLE ATTRAZIONI.**

1. Le attività di spettacolo viaggiante sono esercitate unicamente su aree individuate e concesse a tale scopo dal Comune.

#### **ART. 43: OPERE DELL'INGEGNO A CARATTERE CREATIVO**

1. L'attività di esposizione e/o vendita di opere dell'ingegno a carattere creativo è ammessa solo nelle aree appositamente individuate dal Comune.

**2. Chiunque espone per la vendita e/o vende opere dell'ingegno a carattere creativo al di fuori delle aree individuate e/o in violazione delle altre disposizioni e/o prescrizioni imposte all'atto del rilascio del titolo autorizzatorio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00.**

- 3. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione, previo sequestro amministrativo nei modi e nelle forme di cui agli artt. 13 e ss. della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii..**

#### **ART. 44: ARTISTI DI STRADA**

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o similari) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..



2. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall'Amministrazione Comunale. Le presenti attività non possono in ogni caso essere svolte:
  - a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
  - b) in prossimità di strutture sanitarie e/o assistenziali;
  - c) in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
  - d) nelle aree e piazze di pregio storico e monumentale individuate con Deliberazione della Giunta Comunale;
  - e) dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 24:00 alle ore 9:00.
3. L'esercizio stanziale dell'attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di due (2) ore nello stesso luogo, intendendo per "stesso luogo" la stessa strada e/o piazza o comunque l'area compresa nel raggio di mt. 500.
4. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, non possono usare amplificatori, e devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.
5. Sono soggette a nulla osta, da rilasciarsi a cura del Comando di Polizia Locale le attività dei saltimbanchi che giocano con il fuoco, trampolieri più alti di mt.1,20, mentre per l'attività dei graffitari necessita preventivo atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale per l'utilizzo di proprietà comunali e/o parere favorevole dell'Ente proprietario.
6. Per tutti gli altri vale la sola comunicazione nello spirito di assicurare la massima libertà di espressione ad una antica, nobile ed apprezzata tradizione popolare che sviluppa la creatività.
7. Il Sindaco con propria ordinanza può derogare, gli orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada, in considerazione della stagione, del luogo e/o della particolarità dell'attività.

**8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00.**

**9. In ogni caso l'organo di Polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo e/o obbliga all'immediato ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza il Comune interviene in sostituzione del trasgressore, addebitando al medesimo il relativo costo.**

**10. Per la mancata ottemperanza all'ordine legalmente impartito si procederà a termini di legge**

## **TITOLO V : VARIE**

### **ART. 45 : RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA**

1. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale di Igiene Urbana per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuata su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o O.N.L.U.S. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
5. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

**6. La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00.**

**7. Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

#### **ART. 46 : TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO**

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere a esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
3. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

**4. Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.**

#### **ART. 47 : ACCATTONAGGIO**

1. È vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

**2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo di cessare immediatamente la stessa attività.**

#### **ART. 48 : DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO**

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi forma di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate.
2. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
3. Gli operatori del Corpo di Polizia Locale di questo Comune sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia per la tutela dell'ordine pubblico.
4. È altresì vietato dimorare in luoghi pubblici o in aree private accessibili a chiunque, con tende, baracche o ripari di fortuna. Gli organi di Polizia possono allontanare i trasgressori, procedere al sequestro delle tende o delle attrezzature utilizzate ovvero abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati.
5. Ai Servizi comunali addetti alla Manutenzione e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
6. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

7. **Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada, avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.**

#### **ART. 49 : BALNEAZIONE**

1. Il divieto di balneazione nel Lago Grande di Monticchio è disposto dal Sindaco con apposita Ordinanza.
2. Sono sempre interdetti alla balneazione i laghetti artificiali.
3. È inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

4. **La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo di cessare immediatamente la stessa attività**

#### **ART. 50: CONTRASSEGNI DEL COMUNE**

1. È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione e il logo di Uffici e Servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione Comunale o previo accordo con la stessa.

2. **La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme penali specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.**

### **TITOLO VI : SANZIONI**

#### **ART. 51 : SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Ogni violazione delle norme del presente Regolamento, quando non costituisca violazione di Leggi o di altri Regolamenti, è accertata e sanzionata ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni e/o integrazioni.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione, nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché nei limiti eventualmente stabiliti con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie elevate per le violazioni previste dal presente Regolamento sono introitate dal Comune di Rionero in Vulture (PZ) - Servizio Tesoreria.
4. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.

## **ART. 52: PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e/o integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie i cui limiti edittali sono indicati nei singoli articoli.
2. Eventuali variazioni dell'importo del pagamento in misura ridotta potranno essere stabilite con apposita Deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge n. 689/1981 e successive modificazioni e/o integrazioni.
3. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 4, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
6. Eventuali scritti difensivi avverso il verbale di accertamento e di contestazione immediata o differita di violazioni delle norme del presente Regolamento dovranno essere inoltrate, entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione immediata o differita (notificazione), all'Autorità comunale competente individuata nel Servizio Affari Generali e Istituzionali - Ufficio Affari Legali di questo Comune.

<b>TITOLO VII : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>
---

### **ART. 53: ABROGAZIONI DI NORME**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento di Polizia Urbana" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 20/12/2007 e sono altresì abrogate tutte le disposizioni comunali, regolamentari e non, con esso contrastanti e/o incompatibili ovvero concernenti materie organicamente disciplinate dal medesimo.

### **ART. 54 : ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

### **ART. 55 : NORMA FINALE**

1. Eventuali modifiche disposte con atti normativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.